



STAGIONE SPORTIVA 2025/2026

TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE

Comunicato Ufficiale N.11/TFT del 12/01/2026

Si dà atto che il Tribunale Federale Territoriale
nella riunione tenutasi in Napoli il 12/01/2026
ha adottato i seguenti:

DISPOSITIVI

Fasc.091

Componenti: Avv. E. Russo (Presidente); Dott. C. Marano; Avv. V. Pecorella; Avv. I. Simeone; Avv. M. Lojacono.

prot. 6891/1158 pfi 24-25/PM/am del 15/09/2025

DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DI:

1.- il sig. **Nicola ACCONCIAGIOCO**, all'epoca dei fatti dirigente accompagnatore tesserato per la società Costa Amalfi: - della violazione dell'art. 4, comma 1, e dell'art. 38 del Codice di Giustizia Sportiva per avere lo stesso, al termine della gara ASD Costa d' Amalfi – ASD Acerno disputata il 14.12.2024 e valevole per il campionato di Calcio A 5 di serie D della stagione sportiva 2024 - 2025, posto in essere una condotta violenta consistita nell'aver spinto il sig. Paolo Di Lascio, calciatore tesserato per la società A.S.D. Acerno Calcio;

2.- il sig. **Roberto CESTARO** all'epoca dei fatti calciatore tesserato per la società Costa Amalfi: a) della violazione dell'art. 4, comma 1, e dell'art. 38 del Codice di Giustizia Sportiva per avere lo stesso, al termine della gara ASD Costa d' Amalfi – ASD Acerno disputata il 14.12.2024 e valevole per il campionato di Calcio A 5 di serie D della stagione sportiva 2024 - 2025, posto in essere una condotta violenta consistita nell'aver spinto ed afferrato per la gola il sig. Paolo Di Lascio, calciatore tesserato per la società A.S.D. Acerno Calcio, facendolo cadere per terra; b) della violazione dell'art. 22, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva per non essersi presentato al collaboratore della Procura Federale per essere ascoltato, nonostante sia stato ritualmente convocato per i giorni 24.6.2025 ed 1.7.2025, senza addurre alcuna giustificazione o impedimento;

3. il sig. **Raffaele SCANNAPIECO**, all'epoca dei fatti calciatore tesserato per la società Costa Amalfi: - della violazione dell'art. 4, comma 1, e dell'art. 38 del Codice di Giustizia Sportiva per avere lo stesso, al termine della gara ASD Costa d' Amalfi – ASD Acerno del 14.12.2024 valevole per il campionato di Calcio A 5 di serie D, posto in essere una condotta violenta consistita nell'aver colpito il sig. Paolo Di Lascio, calciatore tesserato per la società A.S.D. Acerno Calcio, mentre era già a terra, con un calcio all'addome ed un pugno al volto provocandogli la frattura delle ossa nasali;

- la società **Costa Amalfi** a titolo di responsabilità oggettiva ai sensi dell'art. 6, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva per gli atti e comportamenti posti in essere dal sig. Roberto Cestaro (calciatore) di cui al punto b) del precedente capo di incolpazione.

La Procura Federale ha ritenuto sussistenti le violazioni regolamentari di cui in titolo per cui ha deferito tutti i prevenuti dinanzi a questo Tribunale Federale Territoriale unitamente alla società, responsabile oggettivamente del comportamento dei propri tesserati. Il Tribunale fissava la riunione per la discussione del deferimento ed assegnava termine ai deferiti per il deposito di memorie difensive. Le comunicazioni risultano regolarmente ricevute dai prevenuti per la seduta odierna.

Il Tribunale Federale Territoriale per la Campania – Sezione Disciplinare, all'esito della Camera di Consiglio, ha adottato il seguente dispositivo.

P.Q.M.

di ritenere i deferiti responsabili delle violazioni rispettivamente ascritte e di applicare: la sig. Nicola Acconciagioco, all'epoca dei fatti dirigente accompagnatore della società, la sanzione di mesi due (2) di inibizione; il sig. Roberto Cestaro, all'epoca dei fatti calciatore, la sanzione di giornate otto (8) di squalifica; il sig. Raffaele Scannapieco, all'epoca dei fatti calciatore, la sanzione di giornate sei (6) di squalifica; per la società Costa Amalfi € 400,00 di ammenda.

Così deciso in Napoli, in data 12.01.2026

IL PRESIDENTE T.F.T.

Avv. E. Russo

Le ammende irrogate con il presente comunicato dovranno pervenire al Comitato Regionale Campania entro e non oltre 30 giorni.

- tramite Addebito su Conto della Società;
- tramite Assegno Circolare Non Trasferibile intestato al Comitato Regionale Campania – L.N.D. – F.I.G.C.;
- tramite Bonifico Bancario IBAN IT48Q0200803447000400242945 (con specifica causale); Inoltrato a: C.R. Campania – F.I.G.C. – L.N.D. – Ufficio Amministrazione; email amministrazione.campania@Ind.it

Pubblicato in Napoli, lì 12 Gennaio 2026

**Il Segretario
Giuseppe Aversano**

**Il Presidente
Carmine Zigarelli**